COPIA

COMUNE DI ROVERETO
PROVINCIA DI TRENTO

fascicolo n. 2016 06.01/2

Deliberazione del Consiglio Comunale

N. **9** registro delibere Data **27/02/2017**

OGGETTO: VARIANTE SETTEMBRE 2016 "ADEGUAMENTO ART. 105 L.P. 15/2015" - ADOZIONE DEFINITIVA

Il giorno ventisette del mese di febbraio dell'anno duemiladiciassette ad ore 19:20, nella sala consiliare, in seguito a convocazione disposta con avvisi recapitati nella forma di legge ai componenti, si è riunito

IL CONSIGLIO COMUNALE

composto dai Signori:

1. DALZOCCHIO MARA - Presidente
2. CHEMOTTI ROBERTO - Vicepresidente
3. VALDUGA FRANCESCO - Sindaco
4. AIROLDI MARIO
5. ANGELI VILIAM
6. AZZOLINI CRISTINA
7. BETTINAZZI ROBERTO
8. BORTOT MARIO
9. CEMIN CLAUDIO
10. CHIESA IVO
11. COLLA ELISA
12. COMPER PAOLO
13. FERRARI GIAMPAOLO
14. FILIPPI LUISA
15. GEROLA FABRIZIO
16. GRAZIOLA GIUSEPPE
17. LANARO DANIELE
18. LUSCIA ANDREA
19. MIORANDI ANDREA
20. PARISI TITO
21. PELLEGRINI LUIGINO
22. PLOTEGHER CARLO
23. POZZER RUGGERO
24. PREVIDI MAURO
25. ROMANO FRANCESCO
26. SIMONCELLI NICOLA
27. SOINI ALESSANDRO
28. STIZ GIANPAOLO
29. TOMAZZONI MAURIZIO
30. VERGNANO PAOLO
31. ZENATTI MARCO
32. ZENATTI MASSIMO

Sono assenti i signori: Azzolini Cristina, Colla Elisa, Miorandi Andrea (giust.), Pozzer Ruggero, Vergnano Paolo (giust.).

PRESIEDE: DALZOCCHIO MARA - PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
ASSISTE: DI GIORGIO GIUSEPPE - SEGRETARIO GENERALE

Copia della presente deliberazione
è in pubblicazione all'albo pretorio
per 10 giorni consecutivi
dal **06/03/2017**
al **16/03/2017**

DI GIORGIO GIUSEPPE
f.to Segretario generale

Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE	IL SEGRETARIO
F.TO DALZOCCHIO MARA	F.TO DI GIORGIO GIUSEPPE

CERTIFICAZIONE DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il **17/03/2017**, dopo il decimo giorno dall'inizio della sua pubblicazione ai sensi dell'articolo 79, comma 3°, del T.U.LL.RR.O.CC., approvato con D.P.Reg. 1° febbraio 2005, n.3/L.

IL SEGRETARIO GENERALE

OGGETTO: Variante Settembre 2016 “Adeguamento art. 105 L.P. 15/2015” - ADOZIONE DEFINITIVA

Relazione.

Il 4 agosto 2015 è stata promulgata la legge provinciale n.15 per il governo del territorio, approvata dal Consiglio provinciale il 22 luglio 2015. Detta legge rappresenta la revisione della legge urbanistica provinciale 4 marzo 2008, n. 1, innovativa sotto molteplici aspetti, ma in continuità con i principi del PUP 2008.

I temi centrali della riforma, associati all’obiettivo generale di offrire un quadro normativo sistematico, maggiormente semplificato e più certo, sono il contenimento del consumo del suolo e la riqualificazione dell'esistente, la conferma e il potenziamento della centralità del paesaggio, il miglioramento della qualità del costruito, la semplificazione delle procedure, la riduzione e il coordinamento al meglio degli organismi esistenti assicurando tempi certi di risposta ad imprese e cittadini.

In materia di recupero degli insediamenti storici, la nuova legge urbanistica L.P. 15/2015 ha introdotto innovazioni normative specificatamente attraverso l'art. 105.

Detto articolo al comma 1 stabilisce che “*Negli edifici degli insediamenti storici, anche di carattere sparso, con esclusione degli edifici assoggettati a restauro, è ammessa per una sola volta, la sopraelevazione nella misura sufficiente per il raggiungimento dell'altezza minima utile, e comunque entro il limite massimo di un metro, per il recupero dei sottotetti a fini abitativi, nel rispetto delle norme in materia di distanze, conservando l'allineamento verticale delle murature perimetrali e ricostruendo le coperture secondo i caratteri originari. Tale disposizione si applica anche in deroga alle norme e alla disciplina delle categorie d'intervento del PRG ed è alternativa a disposizioni analoghe contenute nei medesimi PRG; in questo caso l'intervento è subordinato al parere della CPC*.”. Come disposto dal comma 3 dell'art.105, tali disposizioni trovano applicazione decorsi dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge per il governo del territori, e quindi con il 12 agosto 2016.

Il legislatore, al fine di garantire il recupero dei centri storici e la contestuale conservazione di edifici dai caratteri tipologico-architettonici di valore, consente ai comuni, attraverso una variante al Piano Regolatore, di derogare all'applicazione della disposizione sopra richiamata per “*determinati edifici in ragione della presenza di specifiche caratteristiche tipologiche e architettoniche*” (comma 2 art.105).

In sostanza se il comune non interviene con una variante, conferma l'attuale possibilità riguardante tutti gli edifici che trovano collocazione nel centro storico o che si configurano come edifici storici sparsi non destinati a restauro, che possono essere interessati da sopraelevazioni per il recupero di sottotetti a fini abitativi (rispondenti alle disposizioni normative), a prescindere dai caratteri storico architettonici che li contraddistinguono e da eventuali divergenti indicazioni dello strumento urbanistico comunale. Nella sostanza il legislatore ha inteso lasciare alle singole amministrazioni, competenti in materia di scelte pianificatorie alla scala comunale, la possibilità di individuare i casi meritevoli di deroga.

Va considerato che tale innovazione normativa si avvicina ad impostazioni normative già previste dal vigente PRG di Rovereto. Già dalla variante “Giugno 2009 -

Territorio Ambiente Paesaggio", l'art. 48 delle Norme Tecniche di Attuazione consente il recupero dei sottotetti negli edifici di valore storico, in particolare ammette per la categoria di intervento individuata nel *Risanamento conservativo d3)* la sopraelevazione per una sola volta nella misura strettamente necessaria al fine di rendere abitabile il sottotetto e comunque non superiore a cm 100. L'art. 105 della L.P. 15/2015 prefigura una apertura maggiore di quanto oggi previsto dal vigente PRG, in quanto tale disciplina si estende a tutta la categoria di intervento del Risanamento conservativo, incluse quindi le categorie *d1)* e *d2)*.

Merita evidenziare che il sistema insediativo del Comune di Rovereto è caratterizzato da numerosi centri storici, tra i principali si individuano oltre a Rovereto anche Sacco, Lizzanella, Lizzana, Marco e Noriglio, in aggiunta a quelli considerati "minori", quali Campolongo, Valteri, Bosco, Fontana, Costa, Toldi, Pasquali-Saltaria, Pietra, Moietto, Zaffoni, Senter e Cisterna. Tali insediamenti hanno mantenuto l'identità della loro struttura originaria e la riconoscibilità della stratificazione dei processi di formazione e sviluppo.

La presenza di numerosi edifici di pregio, di rilevante valore storico, architettonico e culturale, molti dei quali vincolati ai sensi delle leggi per la salvaguardia dei beni architettonici, culturali ed ambientali e la presenza di altri edifici e complessi di indubbio interesse documentario, ha imposto una attenta riflessione tesa a comprendere le peculiari caratteristiche degli insediamenti storici che, attraverso l'attuazione dell'art. 105, potrebbero essere compromesse.

Il Consiglio comunale, nella seduta di data 3 novembre 2016, con propria deliberazione ha quindi adottato la variante al PRG Settembre 2016 - "Adeguamento art. 105 L.P. 15/2015".

La stessa è stata redatta da un gruppo misto di pianificazione composto in prevalenza da tecnici interni dell'amministrazione con la collaborazione di una professionista esterna, arch. Manuela La Spisa.

Il lavoro di analisi ha preso in esame in particolare gli edifici sottoposti a Risanamento Conservativo d2) in quanto l'attuale classificazione da PRG individua nella categoria del Risanamento Conservativo d1) quegli *"organismi edilizi che presentano caratteri architettonici e tipologici di pregio e hanno mantenuto le caratteristiche originarie"*. Per detti edifici, già con la variante "Giugno 2009", sono state riscontrate caratteristiche architettoniche tali da introdurre delle limitazioni agli interventi ammessi dalla categoria. Sono edifici questi che conservano l'aspetto tipologico originario con particolare riferimento all'articolazione delle coperture e ai sistemi distributivi esistenti, che hanno mantenuto in sintesi una coerenza storico-compositiva, la cui salvaguardia consente oggi la conservazione dell'immagine e della memoria collettiva. In ragione di ciò per gli edifici individuati da PRG nella categoria del Risanamento Conservativo d1) la variante non ammette la sopraelevazione.

Inoltre, come sopra anticipato, il vigente PRG ammette già la sopraelevazione per la categoria del Risanamento Conservativo d3) e la stessa legge provinciale 15/2015 esclude la possibilità di intervento sugli edifici soggetti a restauro. Gli aspetti analizzati hanno riguardato quindi per ogni edificio appartenente alla categoria del Risanamento Conservativo d2), la scheda norma, il contesto in cui l'edificio si colloca, le relazioni con l'intorno esistente e/o con gli spazi aperti e nel dettaglio la coerenza dei materiali, degli elementi di fabbrica, della tessitura fra gli stessi e l'organismo edilizio.

A conclusione della approfondita analisi sono stati definiti i criteri generali per l'individuazione degli edifici ricadenti nel regime di deroga all'art. 105. I criteri generali individuati sono i seguenti:

A) bene architettonico, artistico o sua porzione, sottoposto a vincolo ai sensi del D.Lgs.

42/2004, che presenta elementi, caratteristiche nonché rapporti compositivi e visuali da salvaguardare;

B) edificio limitrofo ad un bene dichiarato di interesse culturale ai sensi del D.Lgs. 42/2004, il cui sopralzo determinerebbe una compromissione del bene tutelato;

C) presenza nella fascia sottogronda di modanature, cornici, mensole, decori, fori di particolare forma e materiale di pregio;

D) edificio con facciata/e di pregio, specifici caratteri tipologici e architettonico/decorativi, avente equilibrio compositivo, o importante identità compositiva storico-architettonica;

E) alterazione dei rapporti compositivi e visuali del contesto in cui si inserisce il manufatto.

Nello specifico, l'amministrazione comunale di Rovereto ha ritenuto opportuno ammettere la sopraelevazione prevista dall'art. 105 della LP 15/2015 per gli edifici soggetti a Risanamento conservativo d2), individuando puntualmente, grazie all'accurato lavoro di analisi, quegli edifici per i quali si applica il regime di deroga all'art. 105. In particolare sono tre le fattispecie di riferimento per gli edifici che, in ragione della presenza di specifiche caratteristiche tipologiche e architettoniche, non possono essere sopraelevati:

c.1 Diniego di sopraelevazione, salvo nulla osta della competente Soprintendenza;

c.2 Diniego di sopraelevazione, salvo l'intervento sia esteso agli edifici adiacenti, in relazione al perseguimento degli obiettivi di unitarietà di facciata e continuità di gronda e in tal senso dia eseguito contestualmente;

c.3 Diniego di sopraelevazione, in quanto sussistono le condizioni desumibili dai criteri sopra riportati (A-E).

In sintesi, per le ragioni sopra espresse, il diniego alla sopraelevazione è disposto per i 194 edifici assoggettati alla categoria di risanamento conservativo d1) e per 203 edifici assoggettati alla categoria di Risanamento conservativo d2) a questi si aggiungono inoltre 56 edifici assoggettati alla categoria di risanamento conservativo d2) per cui non è ammessa la sopraelevazione salvo condizioni in ragione della presenza di determinate caratteristiche tipologiche e architettoniche.

La delibera di adozione, insieme agli elaborati di variante, è stata pubblicata sul sito istituzionale del Comune ed è stata depositata a disposizione del pubblico a decorrere dal 11 novembre 2016 fino al 12 dicembre 2016, come da avviso sul quotidiano "Trentino" di data 11 novembre 2016, ed esposto all'albo pretorio (prot. n. 63384/2016).

Nel periodo di deposito è pervenuta un'unica osservazione; ai sensi di quanto disposto dal combinato disposto dall'art. 39 comma 3 e dall'art. 37 comma 4, tale osservazione è stata pubblicata sul sito istituzionale del Comune di Rovereto per 10 giorni durante i quali non è pervenuta alcuna ulteriore osservazione.

Tale osservazione, in sintesi, supponeva la mancata messa in libera consultazione degli esiti delle ricerche condotte con particolare riferimento alle schede edificio, conteneva una richiesta di revisione di una categoria di intervento e segnalava la riproposizione della previsione di un percorso pedonale. Da una attenta analisi di tali contenuti e considerati gli obiettivi e la fattispecie di variante, l'osservazione è risulta non pertinente per le motivazioni meglio dettagliate nell'elaborato denominato "*Controdeduzione all'osservazione privata"* che si intente richiamata integralmente.

In termini riassuntivi, ribadita come da premessa l'ottemperanza agli adempimenti di legge in merito alla procedura di adozione dello strumento urbanistico, si riporta che le schede edificio e più in generale le categorie di intervento non sono state oggetto di modifica da parte della variante, che ai sensi dell'art. 39 comma 2 della L.P. 15/2015 si configura come "non sostanziale" in quanto mero adeguamento normativo alle disposizioni di cui all'art. 105 della stessa. Allo stesso modo, in riferimento alla riproposizione della

previsione di un percorso pedonale, si precisa che la variante in oggetto non entra nel merito di scelte pianificatorie diverse dall'applicazione dell'art. 105 e che tale previsione, oggetto di specifica istanza nell'ambito del procedimento di formazione della variante al PRG "Novembre 2015 – Anticongiunturale, verrà attentamente valutata in quella sede.

In data 5 gennaio 2017 è pervenuto il parere di cui al comma 3 dell'art. 39 della L.P. 15/2015 con il quale il Servizio Urbanistica e Tutela del Paesaggio della Provincia ha espresso parere favorevole all'approvazione previa richiesta di approfondimenti circa la categoria del Risanamento Conservativo d1) e la rettifica di alcune imprecisioni.

Visto quanto pervenuto, l'Amministrazione ha inteso procedere mantenendo invariate le scelte progettuali contenute negli elaborati adottati integrando quanto richiesto con apposita documentazione aggiuntiva di seguito riportata:

- Controdeduzione all'osservazione privata;
- Controdeduzione al parere del Servizio Urbanistica e Tutela del Paesaggio della Provincia;
- Relazione integrativa alla Relazione illustrativa.

In questo senso gli Uffici hanno predisposto quanto necessario all'adozione definitiva della suddetta variante al PRG.

Quanto sopra trova declinazione negli elaborati di cui è corredata la variante come di seguito:

- *Relazione illustrativa;*
- *Allegato n. 1 alla relazione illustrativa: tabelle di valutazione;*
- *Allegato n. 2 alla relazione illustrativa: quadro conoscitivo (tavola n.1, n.2, n. 3 e legenda);*
- *Relazione integrativa alla Relazione illustrativa;*
- *Controdeduzione all'osservazione privata;*
- *Controdeduzione al parere del Servizio Urbanistica e Tutela del Paesaggio della Provincia;*
- *Verifica Usi Civici;*
- *Analisi del rischio;*
- *Verifica di assoggettabilità;*
- *Norme di attuazione stato raffronto con allegato n. 8;*
- *Norme di attuazione stato definitivo con allegato n. 8;*
- *PGTIS 1000: tavole Lizzana, Lizzanella, Marco, Noriglio 1 (Fontani, Bosco, Casta, Beccachè), Noriglio 2 (Campolongo, Valteri, Toldi, Saltaria, Zaffoni), Noriglio 3 (Moietto, Pietra, Cisterna, Senter), Rovereto 1, Rovereto 2, Rovereto 3, Rovereto 4, Rovereto 5, Sacco 1, Sacco 2, Sacco3, Legenda*
- *PRG 2000: tavole 5, 6, 7, 9, 10, 14 e 16, Legenda*
- *PRG 5000: tavole 1, 3, 4 e 6, Legenda*
- *PRG 2000 – PGTIS Aree variate: tavole 5, 6, 7, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17 e 20, Legenda*

La variante al Piano regolatore generale, in forza dell'art. 20 della L.P. 15/2015, è stata sottoposta a verifica di assoggettabillità ai sensi del decreto del Presidente della Provincia 14 settembre 2006, n. 15-68/Leg e smi. Da tale verifica è emerso che la variante in oggetto non rientra nelle fattispecie di quei piani o programmi sottoposti a valutazione strategica. Merita evidenziare infatti che l'articolo 3bis del regolamento provinciale sopra citato, al comma 8, lett. d), stabilisce che "n*on sono soggetti a valutazione strategica o a rendicontazione urbanistica*" "l*e varianti – anche relative agli insediamenti storici – afferenti la localizzazione o la realizzazione di opere e di interventi, qualora i relativi progetti non siano sottoposti alla procedura di verifica o di valutazione dell'impatto ambientale*". Inoltre, alla lett. g) precisa che "n*on sono soggetti a valutazione strategica o*

a rendicontazione urbanistica" "l*e varianti o le modifiche necessarie per l'adeguamento del piano alla disciplina concernente gli insediamenti storici, il dimensionamento degli alloggi per il tempo libero e vacanza, nonché il patrimonio edilizio tradizionale esistente"*.

Visti quindi i contenuti della variante e non rilevando possibili effetti significativi sull'ambiente, si ritiene non sussistano i presupposti necessari tali da rendere necessaria, per la variante in oggetto, la rendicontazione urbanistica di cui al DPR 14 settembre 2006, n. 15-68/Leg.

La variante nel suo complesso non contiene modifiche di destinazione di beni gravati da uso civico, per i quali si renda necessario l'avvio della procedura di cui all'art. 18 della legge provinciale 24 giugno 2005, n. 6.

In forza dell'art. 42 comma 2 della L.P. 15/2015, si deve ricordare che "*Non è ammessa l'adozione dei PRG e delle relative varianti nel semestre antecedente al primo giorno utile del turno elettorale per il rinnovo ordinario del consiglio comunale, o a decorrere dall'adozione del decreto di scioglimento anticipato del consiglio comunale. Non possono essere adottate più di tre varianti al PRG nello stesso biennio*" (comma 2). Il comma 4 precisa per altro che le varianti considerate urgenti o non sostanziali di cui all'art. 39 comma 2, come la presente, non sottostanno ai limiti previsti dal comma 2.

Si precisa in tal senso che la presente variante assorbe valenza di variante imposta dagli obblighi di adeguamento derivanti dal vigente ordinamento. Merita ricordare che il comma 2 dell'art. 105 recita "*I comuni, con variante al PRG ai sensi dell'articolo 39, comma 2, possono derogare all'applicazione del comma 1 su determinati edifici in ragione della presenza di specifiche caratteristiche tipologiche e architettoniche*", inoltre al comma 3 precisa che l'articolo "*si applica decorsi dodici mesi dalla data di entrata in vigore di questa legge*" ovvero il 12 agosto 2016.

Per quanto attiene l'aspetto procedimentale si ricorda che la L.P. 15/2015 ha modificato l'iter per la formazione delle varianti ai piani regolatori. Ne consegue che nella fattispecie della presente variante si applicano le disposizioni per la formazione del piano con la riduzione a metà dei termini previsti dall'art. 37 della legge sopracitata e si prescinde dalle forme di pubblicità previste dall'art. 37 comma 1, in relazione all'avviso di avvio del procedimento.

Ai sensi dell'art. 37 citato, si riassume di seguito l'iter procedimentale inerente la variante in oggetto. Il comune, adottata con la presente deliberazione in via preliminare la variante, pubblica l'avviso relativo all'adozione e alla possibilità di consultare il piano e la documentazione che lo compone; contestualmente il comune deposita il piano a disposizione del pubblico, per 30 giorni consecutivi, e chiunque può presentare osservazioni sulla variante nel pubblico interesse. La variante è trasmessa tempestivamente alla struttura provinciale competente e alla comunità. Entro 10 giorni dalla scadenza dal termine il comune pubblica, per 10 giorni consecutivi, l'elenco degli articoli e delle parti di territorio oggetto di osservazioni. Nel periodo di pubblicazione chiunque può presentare ulteriori osservazioni correlate alle osservazioni pubblicate dal comune. La struttura provinciale competente in materia di urbanistica si esprime secondo le relative disposizioni provinciali. Se non sono pervenute osservazioni e se il parere unico conclusivo della conferenza di pianificazione o il parere del servizio non contengono prescrizioni, indicazioni di carattere orientativo o altri rilievi, si prescinde dall'adozione definitiva prevista dall'articolo 37, comma 8.

Il Comune modifica la variante al PRG per adeguarlo alle prescrizioni e alle indicazioni di carattere orientativo contenute nel parere e decide in merito alle osservazioni pervenute, apportando al Piano le con seguenti modifiche e garantendo comunque la coerenza con il parere del Servizio Urbanistica e Tutela del Paesaggio della Provincia. Il Comune procede quindi all'adozione definitiva della variante al PRG nel termine

perentorio di 60 giorni dalla ricezione del parere senza un nuovo deposito. La mancata adozione definitiva entro il termine sopracitato comporta l'estinzione di diritto del procedimento. Il Comune trasmette la variante al Piano alla Giunta Provinciale per la successiva approvazione.

A mente e a norma dell'art. 47 della L.P. 15/2015 si sottolinea come la presente adozione genera le misure di salvaguardia estese alla pluralità ovvero totalità delle previsioni urbanistiche sancite dalla variante in parola, con la sola eccezione delle domande di permesso di costruire e delle segnalazioni certificate di inizio attività depositate al comune prima dell'adozione della presente variante, che abbiano già conseguito il parere della Commissione Edilizia con funzioni di CPC (art. 105 comma 1 L.P. 15/2015). Nello specifico merita ricordare che l'art. 105 evidenzia la possibilità di dar corso alla sopraelevazione in contesto storico anche in deroga alle norme e alla disciplina delle categorie d'intervento del PRG ed in alternativa a disposizioni analoghe contenute nei medesimi PRG, subordinandone la valutazione al parere della CPC. In tale panorama risulta pertanto in un'accezione garantista rispetto alle legittime aspettative che si sono concretizzate in capo ai proprietari di beni immobili in centro storico.

Con la presente Variante si evidenzia che nel complesso non si registreranno sostanziali modifiche al gettito tributario per quanto attiene la componente immobiliare. Per tale profilo si evidenzia la relazione di sistema tra gli aspetti urbanistici e finanziari, tema questo suggerito anche da quanto stabilito dalla novellata legge provinciale per il governo del territorio. La presente variante muove i presupposti per derogare alla più diffusa sopraelevazione in centro storico prevista dall'art. 105, alle condizioni più sopra esposte, generando comunque però nuovi sviluppi per l'economia locale senza la necessità di nuove opere di urbanizzazione. Si sottolinea infine che tale possibilità di sopralzo si attuerà in maniera differita nel tempo, con logiche di proporzionalità, trovando congrua e graduale collocazione nel contesto in cui applica.

La Commissione Consiliare permanente Urbanistica e Territorio ha esaminato gli elaborati nella seduta di data 15 febbraio 2017 e si è espressa favorevolmente.

Considerata la portata esigua delle integrazioni agli elaborati di Variante, che di fatto non hanno apportato modifiche ai contenuti pianificatori, l'Amministrazione ha ritenuto di non dar corso alla richiesta di un ulteriore espressione di parere da parte dei Consigli Circoscrizionali.

Per quanto attiene il tema della prevenzione della corruzione, alla Commissione Consiliare permanente Urbanistica e Territorio è stato ricordato il documento di preinformazione riguardo l'obbligo di astensione nei vari livelli procedimentali per la stesura e adozione PRG e varianti a firma del Segretario Generale Giuseppe Di Giorgio, del dirigente del Servizio Tecnico e Territorio Luigi Campostrini e del dirigente Servizio affari legali Gianpaolo Manica precedentemente consegnato.

Alla luce di quanto sopra espresso sussistono pertanto tutti i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche per dar corso alla prima adozione della variante di cui trattasi.

IL CONSIGLIO COMUNALE

premesso quanto sopra e sentita la discussione, con l'illustrazione della proposta di Variante e la presentazione, per il cui dettaglio si fa rinvio al verbale della seduta di data odierna;

viste la L.R. 3 agosto 2015 n. 22 e la L.P. 9 dicembre 2015, n. 18;

visto il D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

visti il D. Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 e il D. Lgs. 10 agosto 2014, n.126;

visto il Testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni della regione Trentino - Alto Adige, approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005, n. 3/L e ss.mm.;

visto lo Statuto comunale approvato con deliberazione del consiglio comunale n. 20 di data 13.5.2009 e ss.mm.

visto l'articolo 51 della legge 21 novembre 2000, n. 342;

visto il Regolamento di contabilità approvato con deliberazione del consiglio comunale n. 56 di data 15 novembre 2011;

vista la L.P. 4 agosto 2015, n. 15 "Legge provinciale per il governo del territorio" e specificatamente l'art. 105;

visto il Piano Regolatore Generale del Comune di Rovereto;

dato atto che la variante non contiene modifiche di destinazione di beni gravati da uso civico, per i quali si renda necessario il parere della struttura competente di cui all'articolo 18 della legge provinciale 24 giugno 2005, n. 6;

visti gli allegati pareri di regolarità tecnico-amministrativa e di regolarità contabile sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'articolo 81 del T.U.LL.RR.O.CC. approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005, n. 3/L :

- parere favorevole di regolarità tecnico-amministrativa del dirigente del Servizio tecnico e territorio, Luigi Campostrini;
- parere favorevole di regolarità contabile del dirigente del Servizio patrimonio e finanze, Gianni Festi;

con 24 voti favorevoli e 3 astenuti (Angeli, Dalzocchio e Zenatti Marco), palesemente espressi per alzata di mano dai n 27 consiglieri presenti e votanti,

delibera

1. di dare atto che la Variante al PRG Settembre 2016 "Adeguamento art. 105 L.P. 15/2015" adottata in prima istanza con deliberazione n.52 di data 3 novembre 2016 è stata depositata a libera visione del pubblico per trenta giorni consecutivi, presso il Servizio territorio e pubblicata sul sito Web del Comune previo avviso pubblicato su un quotidiano e sul sito del Comune, ai sensi del combinato disposto degli art. 37 e 39 della L.P. 15/2015;

2. di dare atto che entro i suddetti trenta giorni è stata presentata n. 1 osservazione;

3. di dare atto che nei successivi dieci giorni il Comune ha pubblicato sul sito internet

l'elenco degli articoli delle norme interessate dall'osservazione pervenuta e una planimetria con individuate le parti del territorio oggetto di osservazione;

4. di dare atto altresì che nei successivi dieci giorni non sono pervenute ulteriori osservazioni;

5. di prendere atto che in data 5 gennaio 2017 è pervenuto anche il Parere n. 3/17 del Servizio Urbanistica e Tutela del Paesaggio della Provincia di data 29 dicembre 2016;

6. di controdedurre al parere della P.A.T. e all'osservazione privata come riportato negli elaborati "Controdeduzione all'osservazione privata" e "Controdeduzione al parere del Servizio Urbanistica e Tutela del Paesaggio della Provincia" e "Relazione integrativa alla Relazione illustrativa";

7. di adottare in via definitiva ai sensi e per gli effetti degli articoli 37, 38 e 39 della L.P. 4 agosto 2015 n. 15 rubricata "Legge provinciale per il governo del territorio", la variante al Piano Regolatore Generale inerente agli insediamenti storici e finalizzata all'attivazione della deroga a quanto predisposto dal comma 1 dell'art. 105 ed ai sensi e per gli effetti del comma 2 dello stesso articolo, redatta dal gruppo misto di pianificazione composto in prevalenza da tecnici interni dell'amministrazione con la collaborazione di professionisti esterni (arch. Manuela La Spisa e arch. Daria Pizzini) e costituita dai seguenti elaborati:
   - *Relazione illustrativa*
   - *Allegato n. 1 alla relazione illustrativa: tabelle di valutazione*
   - *Allegato n. 2 alla relazione illustrativa: quadro conoscitivo (tavola n.1, n.2, n. 3 e legenda);*
   - *Relazione integrativa alla Relazione illustrativa;*
   - *Controdeduzione all'osservazione privata;*
   - *Controdeduzione al parere del Servizio Urbanistica e Tutela del Paesaggio della Provincia;*
   - *Verifica Usi Civici;*
   - *Analisi del rischio;*
   - *Verifica di assoggettabilità;*
   - *Norme di attuazione stato raffronto con allegato n. 8;*
   - *Norme di attuazione stato definitivo con allegato n. 8;*
   - *PGTIS 1000: tavole Lizzana, Lizzanella, Marco, Noriglio 1 (Fontani, Bosco, Casta, Beccachè), Noriglio 2 (Campolongo, Valteri, Toldi, Saltaria, Zaffoni), Noriglio 3 (Moietto, Pietra, Cisterna, Senter), Rovereto 1, Rovereto 2, Rovereto 3, Rovereto 4, Rovereto 5, Sacco 1, Sacco 2, Sacco3, Legenda*
   - *PRG 2000: tavole 5, 6, 7, 9, 10, 14 e 16, Legenda*
   - *PRG 5000: tavole 1, 3, 4 e 6, Legenda*
   - *PRG 2000 – PGTIS Aree variate: tavole 5, 6, 7, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17 e 20, Legenda*

8. di dare atto che dalla data di approvazione della presente deliberazione permangono le misure di salvaguardia delle previsioni urbanistiche contenute nella variante adottata, secondo le disposizioni provinciali in materia, ad eccezione che alle domande di permesso di costruire e alle segnalazioni certificate di inizio attività depositate al comune prima dell'adozione della presente variante, che abbiano già conseguito il

parere della Commissione Edilizia con funzioni di CPC (art. 105 comma 1 L.P. 15/2015); per le stesse non si applicano le misure di salvaguardia fino all'approvazione della medesima;

9. di dare atto che a norma di quanto previsto dal combinato disposto dell'art. 20 della L.P. 15/2015 e del D.P.P. 14/09/2006, n. 15-68/Leg la presente variante è stata sottoposta a verifica di assoggettabilità e che nella compagine premessuale del presente provvedimento amministrativo sono state riportate le conclusioni della procedura di verifica, a mente e a norma di quanto richiesto dall'art. 3 bis, comma 7, del D.P.P. 14/09/2006, n. 15-68/Leg.; si precisa altresì che da esito della verifica di assoggettabilità la presente variante non rientra nella fattispecie da sottoporre a rendicontazione urbanistica di cui al DPR 14 settembre 2006, n. 15-68/Leg;

10. di dare atto che il presente provvedimento di mera natura urbanistica, non comporta riflessi indiretti di carattere finanziario ed economico tali da pregiudicare gli equilibri di bilancio, oppure tali da alterare sotto il profilo della congruità, coerenza ed attendibilità le previsioni del bilancio in corso;

11. di dare atto che la variante nel suo complesso non contiene modifiche di destinazione di beni gravati da uso civico, per i quali si renda necessario l'avvio della procedura di cui all'art. 18 della legge provinciale 24 giugno 2005, n. 6;

12. di autorizzare, ai sensi dell'art. 36 dello Statuto comunale, il dirigente del Servizio Tecnico e del Territorio, Luigi Campostrini, a provvedere a tutti gli atti, ivi compresi quelli amministrativi e gestionali, necessari al proseguimento dell'iter procedura dell'approvazione della variante;

13. di precisare che avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi:
    a) opposizione alla Giunta Municipale entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'articolo 79, comma 5, del T.U.LL.RR.O.CC., approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005, n. 3/L;
    b) ricorso al Tribunale amministrativo Regionale di Trento entro 60 giorni, ai sensi dell'articolo 29 del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104;
    c) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell'articolo 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199;

14. di dare atto che la presente deliberazione diverrà esecutiva ad avvenuta pubblicazione, ai sensi dell'articolo 79, comma 3 del T.U.LL.RR.O.CC., approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005, n. 3/L e ss.mm.